

art. 8 Carta dei servizi e Albo

1. I soggetti gestori dei servizi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 20/2005, predispongono una Carta dei servizi quale strumento di informazione e di trasparenza, che stabilisce ed esplicita relativamente ad ogni servizio almeno:

a) i principi e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici);

b) la capacità ricettiva, i criteri e le modalità di ammissione e di fine frequenza;

c) il calendario, l'orario di apertura del servizio e le fasce orarie di utilizzo;

d) il progetto educativo;

e) la quantificazione e le modalità di corresponsione delle rette ed eventuali costi aggiuntivi a carico dell'utenza;

f) le modalità adottate per informare e garantire la partecipazione delle famiglie.

2. Ogni servizio è dotato di un apposito Albo al quale è affissa la seguente documentazione: l'autorizzazione al funzionamento ovvero la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 33, la Carta dei servizi, il progetto educativo, le date degli incontri tra personale e famiglie, le norme di igiene e di salute in collettività, i nominativi e le qualifiche del personale che opera nei servizi alla prima infanzia, il piano di evacuazione ed il nominativo del referente per la gestione della sicurezza e, ove previsto, il menù concordato e validato dall'Azienda per i Servizi Sanitari di riferimento.